

sisia persona di portar Armi nella nostra Giurisdizione dalle Leggi inibite, e quand' anche fosse munita di legittima Licenza, gli resta vietato nel più risoluto modo girare con le Armi medesime per il Mercato, portarle in Chiesa, nelle pubbliche riduzioni, e vicinie. Trovando contrafazioni in così gelosa materia, li Ministri di nostra Corte, a' quali incomberà la maggior vigilanza, passeranno all' arresto delli trasgressori, onde subiscano la pena dalle Leggi comminata.

VII. Dalli Giurati tutti doveranno senza alcuna fraude essere denunciati li Delitti, e delinquenti il giorno medesimo del successo con tutti i maggiori lumi necessarij per le debite informazioni, in pena mancando di Lire sessanta.

VIII. Parimenti li Medici, e Chirurghi siano tenuti denunciar le Ferite, o percosse con pericolo di Vita immediate; e quelle senza pericolo, al più entro il termine di Giorni tre prossimi susseguenti, avvertendo che le Denunzie medesime devono esser chiare, e senza alcuna riserva, indicando il luogo dell' offeso, onde ritrovarlo, e ciò sotto pena di Lire cinquanta, ed altre maggiori etiam afflittive ad arbitrio &c.

IX. Li Questuanti Forastieri non potranno girare per la nostra Giurisdizione, e dovrà il Ministro Cavalier di Corte all' arri-